ASSICURAZIONI

ASSICURAZIONE BASE

ASSICURAZIONE INCLUSA NEL COSTO DEL PACCHETTO TURISTICO – N. 209122

Allianz Global Assistance

Assistenza alla persona (extcvd19), spese mediche (extcvd19), assistenza legale, bagaglio

Tutti i partecipanti ai nostri viaggi sono automaticamente assicurati con una specifica polizza di assicurazione (N. 209122) da noi stipulata con ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, Compagnia specializzata in coperture assicurative per i settore turismo, a condizioni contrattuali particolarmente interessanti. La polizza è depositata presso BOSCOLO SPA.
Le relative condizioni di assicurazione "ASSISTENZA ALLA PERSONA", "ASSISTENZA LEGALE, "SPESE MEDICHE", "BAGAGLIO" sono riportate integralmente nel Certificato di Assicurazione che verrà consegnato, unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza e nella sezione "Assicurazioni" del sito www.boscolo.com

ASSISTENZA ALLA PERSONA (sintesi delle garanzie)

AVVERTENZA: L'erogazione delle prestazioni è soggetta alle eventuali limitazioni e provvedimenti imposti dalle Autorità competenti nazionali o internazionali.
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE mette a disposizione dell'Assicurato in difficoltà durante il viaggio a causa di infortunio o malattia, incluse epidemie e malattie pandemiche come il covid19, la propria Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:
Consulenza medica telefonica
• Invio gratuito di un medico in Italia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi
• Segnalazione di un medico specialista all'estero
• Trasporto sanitario organizzato
• Rimpatrio/rientro organizzato alla residenza o ad altro ospedale attrezzato
• Assistenza infermieristica presso la residenza dell'Assicurato dopo il suo rientro sanitario organizzato
• Spese Mediche: Pagamento diretto sul luogo o rimborso delle spese di cura nei limiti previsti per destinazioni, delle spese mediche, ospedaliere e farmaceutiche: €400 per viaggi in Italia; € 10.000 per viaggi in Europa, € 30.000 per viaggi nel Mondo e Fed.Russa
Sotto limite per le rette di degenza di € 250,00 al giorno.
AVVERTENZA: In caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, è indispensabile il preventivo contatto con la centrale operativa.
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.
Nei casi in cui la Centrale Operativa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato.
I rimborsi verranno effettuati con l'applicazione di una franchigia di euro 50,00 per sinistro e per persona.
• Rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio alla concorrenza di euro 1.000,00
• Rientro accompagnato di un minore assicurato
• Rientro anticipato dell'Assicurato e dei familiari, con lui in viaggio ed assicurati, per il decesso di un familiare
• Viaggio A/R di un familiare per assistere l'Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato per un periodo superiore: Italia ed Europa 10 giorni; Mondo 15 giorni. Sono comprese le le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di € 250,00 con un massimo di € 50,00 al giorno
• Pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo per un massimo di 3 giorni e fino alla concorrenza di Euro 52,00 al giorno
• Rientro dell'Assicurato convalescente
• Reperimento e invio di medicinali urgenti
• Trasmissione di messaggi urgenti in Italia
• Protezione delle carte di credito
• Trasporto della salma
• Trasferimento di denaro a fronte di adeguate garanzie bancarie e fino ad un massimo di Euro 1.000,00
• Rimborso spese telefoniche fino a € 50,00 se documentate e sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa.

ASSISTENZA LEGALE (sintesi delle garanzie)

• Costituzione della cauzione penale a fronte di adeguate garanzie bancarie fino ad un massimo di Euro 3.000,00 a seguito di fatto colposo accaduto all'estero
• Reperimento di un legale all'estero fino ad un massimo di Euro 500,00

BAGAGLIO (sintesi della garanzia)

• Indennizzo dei danni materiali e diretti derivanti da: furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, incendio del bagaglio personale nel limite del capitale assicurato di:
- Euro 210,00 per viaggi in Italia
- Euro 520,00 per viaggi in Europa/Mondo/Federazione Russa
l'oltre, in eccedenza al capitale assicurato:
• Rimborso per documentate per acquisti di prima necessità sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del vettore aereo del volo di andata
- Capitale assicurato: Euro 155,00 per viaggi in Italia/Europa/Mondo/Federazione Russa
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all' art. 1907 Cod Civ
l'indennizzo verrà corrisposto con un limite per oggetto pari ad Euro 155,00 e considerando tutto il materiale fotocineottico quale unico oggetto.

MOBILE PHONE TRAVEL PROTECTION

• rimborso traffico telefonico effettuato fraudolentemente da terzi mediante la SIM Card sottratta, fino ad un massimo di € 50,00 per evento e per periodo assicurativo.

RIEPILOGO TABELLA CAPITALI ASSICURATI DELLA POLIZZA INCLUSA NEL COSTO DEL PACCHETTO DI VIAGGIO

GARANZIE / DESTINAZIONE DI VIAGGIO	Italia	Europa	Mondo e Fed.Russa
BAGAGLIO			
Furto/rapina/scippo/mancata riconsegna/incendio limite per oggetto	€ 210 € 155	€ 520 € 155	€ 520 € 155
Acquisti di prima necessità	€ 155	€ 155	€ 155
ASSISTENZA LEGALE			
Costituzione della cauzione penale	NO	€ 3.000	€ 3.000
Reperimento di un legale all'estero	NO	€ 500	€ 500
ASSISTENZA E SPESE MEDICHE			
Spese mediche, ospedaliere, chirurgiche.	€ 400	€ 10.000	€ 30.000
Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:			
- trasporto dal luogo dell'evento al centro medico	€ 500	€ 2.500	€ 2.500
- spese per visite mediche, farmaceutiche, di soccorso	€ 400	€ 1.000	€ 1.000
e ricerca in mare e montagna			
- spese mediche di bordo, cure odontoiatriche	€ 250	€ 250	€ 250
- per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio avvenuto all'estero.	NO	€ 500	€ 500
MOBILE PHONE TRAVEL PROTECTION	€ 50 PER EVENTO E PERIODO ASSICURATIVO		

ESCLUSIONI COMUNI (valide per tutte le garanzie)

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi (salvo quanto previsto nella garanzia Ritardo aereo ove presente), sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; **La presente esclusione non si applica alle garanzie ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE**
f) viaggio intrapreso contro il consiglio, il divieto o la limitazione (anche temporanea) dell'Autorità governativa del Paese di residenza dell'Assicurato o dell'Autorità pubblica competente del Paese di destinazione del viaggio, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
g) tromba d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
l) dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
m) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
p) malattie psichiche;
q) suicidio o tentativo di suicidio;
r) virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. **ad eccezione di quanto espressamente previsto per le garanzie ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE.** A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
u) quarantene. **ad eccezione di quanto espressamente previsto per le garanzie ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE.**
v) Cyber risk.
Sono presenti anche ESCLUSIONI E LIMITAZIONI SPECIFICHE per ciascuna garanzia (ad integrazione delle esclusioni comuni) che sono riportate integralmente sul certificato assicurativo che verrà consegnato prima della partenza.

IN CASO DI SINISTRO L'ASSICURATO (o chi per esso) deve:

ASSISTENZA ALLA PERSONA, SPESE MEDICHE e ASSISTENZA LEGALE:
Per ogni richiesta di Assistenza contattare immediatamente la centrale operativa, in funzione 24 ore su 24 specificando: numero di certificato di Assicurazione, dati anagrafici e recapito.
RIMBORSO SPESE MEDICHE: per richieste di rimborso spese direttamente sostenute:
a) darne avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 10 giorni dal rientro, specificando le circostanze dell'evento e dati anagrafici ed il recapito; b) allegare: Certificato di Assicurazione; certificazione medica o documentazione attestante l'evento; originale delle spese effettivamente sostenute. Per ogni tipologia di sinistro ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso che l'assicurato si impegna a mettere a disposizione.
BAGAGLIO:
a) darne avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 10 giorni dal rientro, specificando le circostanze dell'evento e dati anagrafici ed il recapito; b) allegare: Certificato di Assicurazione.

NORME COMUNI ALLA GARANZIE

1. Operatività delle garanzie

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:
• per gli Assicurati residenti in Italia.
• per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della prenotazione o la partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

2. Decorrenza e Scadenza delle garanzie

per "Annullamento Viaggio":

- dal momento della prenotazione del Pacchetto Turistico e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decadono con la fruizione del primo servizio contrattualmente convenuto;

per "Interruzione Viaggio" e "Supplemento Spese Mediche":

- dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista;
- per i viaggi effettuati a scopo turistico, e di affari, con un massimo comunque di 30 giorni a decorrere dalla data di partenza ;

per "Supplemento Spese Mediche":

- a condizione che sia valida la polizza di "primo rischio";
- esclusivamente per le spese ospedaliere e chirurgiche sostenute durante il ricovero in un istituto di Cura a seguito di malattia o infortunio verificatisi in viaggio;
- fino alla concorrenza del capitale assicurato per destinazione così come riportato nella "Tabella Capitali Assicurati"

3. Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

4. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali sono a carico del soggetto che paga il Premio.

5. Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

6. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi (salvo quanto previsto nella garanzia Ritardo aereo se presente), sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa
f) viaggio intrapreso contro il consiglio, il divieto o la limitazione (anche temporanea) dell'Autorità governativa del Paese di residenza dell'Assicurato o dell'Autorità pubblica competente del Paese di destinazione del viaggio, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
g) tromba d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
l) dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
m) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
p) malattie psichiche;
q) suicidio o tentativo di suicidio;
r) virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. **ad eccezione di quanto espressamente previsto per le garanzie ANNULLAMENTO VIAGGIO, INTERRUZIONE VIAGGIO, SUPPLEMENTO SPESE MEDICHE.** A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
u) quarantene. **ad eccezione di quanto espressamente previsto per le garanzie ANNULLAMENTO VIAGGIO, INTERRUZIONE VIAGGIO, SUPPLEMENTO SPESE MEDICHE.**
v) Cyber risk.

7. Esagerazione Dolosa del Danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

8. Diritto di Surroga

Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

9. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile ai termini della polizza stessa, destinato a fornire la diffusione di una malattia contagiosa alla quale l'Assicurato o un compagno di viaggio potrebbe essere stato esposto, compresi atti di quarantena da parte di qualsiasi Governo o Autorità pubblica che si applicano a grandi popolazioni o aree geografiche di un Paese, regione, città, circoscrizione o parte di esso;
Residenza: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Sistema informatico: Qualsiasi computer, hardware, software o sistema di comunicazione o dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, portatili, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud, microcontrollori o sistemi simili, inclusi eventuali input, output, archiviazione dati dispositivo associati, apparecchiatura di rete o struttura di backup.
Società: AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, di seguito anche denominata Allianz Global Assistance.

NORME COMUNI ALLA GARANZIE

1. Operatività delle garanzie

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:
• per gli Assicurati residenti in Italia.
• per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della prenotazione o la partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

2. Decorrenza e Scadenza delle garanzie

per "Annullamento Viaggio":

- dal momento della prenotazione del Pacchetto Turistico e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decadono con la fruizione del primo servizio contrattualmente convenuto;

per "Interruzione Viaggio" e "Supplemento Spese Mediche":

- dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista;
- per i viaggi effettuati a scopo turistico, e di affari, con un massimo comunque di 30 giorni a decorrere dalla data di partenza ;

per "Supplemento Spese Mediche":

- a condizione che sia valida la polizza di "primo rischio";
- esclusivamente per le spese ospedaliere e chirurgiche sostenute durante il ricovero in un istituto di Cura a seguito di malattia o infortunio verificatisi in viaggio;
- fino alla concorrenza del capitale assicurato per destinazione così come riportato nella "Tabella Capitali Assicurati"

3. Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

4. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali sono a carico del soggetto che paga il Premio.

5. Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

6. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi (salvo quanto previsto nella garanzia Ritardo aereo se presente), sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
f) viaggio intrapreso contro il consiglio, il divieto o la limitazione (anche temporanea) dell'Autorità governativa del Paese di residenza dell'Assicurato o dell'Autorità pubblica competente del Paese di destinazione del viaggio, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
g) tromba d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
l) dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
m) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
p) malattie psichiche;
q) suicidio o tentativo di suicidio;
r) virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. **ad eccezione di quanto espressamente previsto per le garanzie ANNULLAMENTO VIAGGIO, INTERRUZIONE VIAGGIO, SUPPLEMENTO SPESE MEDICHE.** A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
u) quarantene. **ad eccezione di quanto espressamente previsto per le garanzie ANNULLAMENTO VIAGGIO, INTERRUZIONE VIAGGIO, SUPPLEMENTO SPESE MEDICHE.**
v) Cyber risk.

7. Esagerazione Dolosa del Danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

8. Diritto di Surroga

Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

9. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile ai termini della polizza stessa, destinato a fornire la diffusione di una malattia contagiosa alla quale l'Assicurato o un compagno di viaggio potrebbe essere stato esposto, compresi atti di quarantena da parte di qualsiasi Governo o Autorità pubblica che si applicano a grandi popolazioni o aree geografiche di un Paese, regione, città, circoscrizione o parte di esso;
Residenza: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Sistema informatico: Qualsiasi computer, hardware, software o sistema di comunicazione o dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, portatili, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud, microcontrollori o sistemi simili, inclusi eventuali input, output, archiviazione dati dispositivo associati, apparecchiatura di rete o struttura di backup.
Società: AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, di seguito anche denominata Allianz Global Assistance.

POLIZZA ZERO RISCHI

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA AD ADESIONE (EXTCVD19) – N. 209123

Allianz Global Assistance

Annullamento, interruzione viaggio, supplemento spese mediche (extcvd19)

BOSCOLO, in collaborazione con Allianz Global Assistance, Compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi, a condizioni contrattuali e di premio particolarmente favorevoli, una specifica polizza di assicurazione **facoltativa (N. 209123) a copertura dell'Annullamento Viaggio, dell'Interruzione Viaggio e del Supplemento Spese Mediche** da Ricovero.
BOSCOLO porterà a conoscenza di ciascun potenziale Assicurato le condizioni contrattuali che regolano le prestazioni e le garanzie assicurative prima dell'acquisto del pacchetto turistico: **in particolare il set informativo precontrattuale deve essere consegnato prima della sottoscrizione del modulo di adesione.**
Le condizioni assicurative sono altresì a disposizione nella sezione "Assicurazioni" del sito www.boscolo.com
BOSCOLO consegnerà a ciascun Assicurato, unitamente ai documenti di viaggio, l'informativa privacy, il modulo di adesione sottoscritto dall'Assicurato ed il certificato assicurativo predisposto da Allianz Global Assistance riportante le conformi condizioni che regolano le garanzie. Detto documento assume veste contrattuale.
Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:
Allianz Global Assistance: marchio commerciale di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, che identifica la società stessa.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Bagaglio: l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la durata dell'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Codice IMEI: il codice che identifica univocamente l'apparecchio telefonico di proprietà dell'Assicurato.
Cyber Risk: Perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causato da uno o più dei seguenti casi: 1. l'atto non autorizzato, dannoso o illegale o sua minaccia che implichi l'accesso o l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico; 2. l'errore od omissione che coinvolga l'accesso o l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico.3. l'indisponibilità parziale o totale o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi sistema informatico; 4. la perdita di utilizzo, la riduzione della funzionalità, la riparazione, la sostituzione, il ripristino o la riproduzione di qualsiasi dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali dati.
Domicilio: il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Epidemia: una malattia contagiosa riconosciuta come epidemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica Autorità governativa nel Paese di residenza o in quello di destinazione del viaggio;
Europa: i paesi dell'Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madeira, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Evento: l'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
Familiare: il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Federazione Russa: il paese transcontinentale che si estende tra l'Europa e l'Asia.
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Istituto di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente l'istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
Mondo: i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia, Europa e Federazione Russa.
Malattia: l'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia acuta: processo morboso – funzionale od organico – a rapida evoluzione con comparsa di sintomi e segni violenti in breve termine.
Malattia cronica: qualsiasi processo morboso – funzionale od organico – che dopo la fase di esordio perdura nell'individuo per un tempo indeterminato senza arrivare mai a guarigione.
Malattia preesistente: malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente prima della decorrenza della garanzia
Pacchetto turistico: i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, le Crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a. trasporto;
b. alloggio;
c. servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (di cui all'art. 36 del D.Lgs. 79 del 23/5/2011) che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del Turista, parte significativa del pacchetto turistico.
Pandemia: un epidemia riconosciuta come una pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica Autorità governativa nel Paese di residenza o in quello di destinazione del viaggio.
Polizza di Primo Rischio: la polizza n. **209122** stipulata da BOSCOLO TOURS S.P.A. con la Società a favore dei partecipanti ai viaggi di propria organizzazione.
Premio: la somma (imposte comprese) dovuta alla Società.
Quarantena: confinamento obbligatorio, disposto, finalizzato a fermare la diffusione di una malattia contagiosa alla quale l'Assicurato o un compagno di viaggio potrebbe essere stato esposto, compresi atti di quarantena da parte di qualsiasi Governo o Autorità pubblica che si applicano a grandi popolazioni o aree geografiche di un Paese, regione, città, circoscrizione o parte di esso;
Residenza: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Sistema informatico: Qualsiasi computer, hardware, software o sistema di comunicazione o dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, portatili, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud, microcontrollori o sistemi simili, inclusi eventuali input, output, archiviazione dati dispositivo associati, apparecchiatura di rete o struttura di backup.
Società: AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, di seguito anche denominata Allianz Global Assistance.

NORME COMUNI ALLA GARANZIE

1. Operatività delle garanzie

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:
• per gli Assicurati residenti in Italia.
• per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della prenotazione o la partenza per il